

DISEGNO DI LEGGE N° 27

III  
II

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**  
Atti Consiglio n. 133/A III<sup>a</sup> Legislatura

"TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO PER GLI OPERAI IMPIEGATI NEI LAVORI FORESTALI DA PARTE DELLA REGIONE PUGLIA - RECEPIMENTO C.C.N.L. DEL 3/5/1979 E DEL CONTRATTO INTEGRATIVO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5/5/1981"

Approvato dalla G.R. nella seduta del 25/5/81.

# REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO DELLA GIUNTA

Oggetto: Schema d.d.l. "Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per gli operai impiegati nei lavori forestali da parte della Regione Puglia - Recepimento C.C.N.L. del 3/5/1979 e del contratto integrativo circoscrizionale del 5/5/1981".

## R E L A Z I O N E

Lo schema di d.d.l. in oggetto è stato predisposto dall'Assessorato all'Agricoltura in base ad uno schema di intesa su cui era stato raggiunto l'accordo tra gli Assessori regionali all'Agricoltura ed al Personale ed i rappresentanti sindacali, concernente la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per gli operai impiegati nei lavori forestali da parte della Regione.

Questo Ufficio legislativo ha apportato alcune integrazioni allo schema di d.d.l. proposto, d'intesa con l'Assessorato all'Agricoltura.

I rappresentanti sindacali della FISBA-CISL, UISBA-UIL e Federbraccianti CGIL, in un apposito incontro svoltosi presso questo Ufficio, hanno condiviso le integrazioni proposte.

Durante l'incontro, cui ha partecipato anche un rappresentante dell'Assessorato all'Agricoltura, è emersa la opportunità, per una disciplina più organica della materia, di recepire tutte le norme del C.C.N.L. del 3/5/79 e del contratto integrativo circoscrizionale del 5/5/81, anche quelle riguardanti il rapporto di lavoro a tempo determinato. ~~con lo stesso provvedimento legislativo~~

. / .


# REGIONE PUGLIA

- 2 -

L'Assessorato al Personale ha comunicato di non aver osservazioni da formulare, in merito allo schema di d.d.l. proposto dall'Assessorato all'Agricoltura.

Nessuna osservazione è pervenuta da parte degli altri Assessorati.

Il Coordinatore Incaricato  
(dr. Nicola Cardinale)



20 MAG. 1981

**SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE**

**"TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LA  
VORO DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO  
INDETERMINATO PER GLI OPERAI IM\_  
PIEGATI NEI LAVORI FORESTALI DA  
PARTE DELLA REGIONE PUGLIA".**

RECEPIMENTO CCNL DEL 3-5-1979 E DEL CONTRATTO INTEGRATIVO  
CIRCOSCRIZIONALE DEL 5-5-1981"

cu

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA

9

L'esecuzione dei lavori di natura forestale condotti in amministrazione diretta dall'Amministrazione forestale statale si è giovata, in passato, delle prestazioni degli operai inclusi nei ruoli statali e, per esigenze temporanee, di operai assunti con contratto di diritto privato, per la durata necessaria all'esecuzione dei singoli lavori e in ogni caso, per un periodo non superiore ai sessanta giorni.

A seguito del trasferimento delle competenze in materia forestale dallo Stato alle Regioni, queste ultime in mancanza di una diversa regolamentazione Regionale hanno messo in pratica il sistema su descritto, previsto e regolamentato dalla legge 12.4.1962, n°205.

In buona sostanza i responsabili degli Uffici forestali regionali hanno assunto e trattenuto al lavoro gli operai, per periodi non superiori ai sessanta giorni, procedendo poi al licenziamento dei medesimi e alla riassunzione dopo un periodo di interruzione a volte di pochi giorni.

In pratica, esigenze non temporanee ma continuative di lavoro, sono state soddisfatte con la instaurazione di rapporto di lavoro a tempo determinato.

Il sistema fin qui seguito si è tradotto in una palese ingiustizia per quegli operai che annualmente hanno svolto più di 180 giornate lavorative con l'Amministrazione forestale regionale.

Infatti, i predetti operai se avessero svolto la loro attività presso un'azienda agricola-forestale privata avrebbero avuto, allorquando tale attività fosse stata temporaneamente sospesa per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, il riconoscimento del

rapporto a tempo indeterminato ai sensi dell'art.8 della legge 8.8.72, n°457, con tutti i benefici conseguenti, di cui il più importante è rappresentato dal trattamento speciale pari all'80% della retribuzione, in luogo dell'indennità di disoccupazione.

Tale trattamento viene corrisposto per la durata massima di 90 giorni all'anno.

I sindacati dei lavoratori, da tempo, hanno chiesto la normalizzazione della situazione raggiungendo con l'Assessore all'Agricoltura e con l'Assessore reg.le al Personale, l'accordo su uno schema di intesa sul quale ha espresso il suo giudizio positivo la Giunta regionale.

Secondo lo schema di intesa vengono riconosciuti come operai a tempo indeterminato i lavoratori che nell'ultimo biennio hanno svolto per conto della Regione oltre 180 giornate lavorative.

Scopo del presente disegno di legge è quello della definitiva approvazione, da parte del Consiglio regionale del predetto accordo che, peraltro, prende in considerazione, ai fini dell'individuazione degli operai da passare a tempo indeterminato, il triennio 1978-80; tanto perchè ormai il riferimento può farsi anche all'80 che si è concluso.

- l'art.1 definisce il sistema per l'individuazione degli operai il cui rapporto di lavoro dovrà trasformarsi "a tempo indeterminato";
- l'art.2 stabilisce la decorrenza della trasformazione del rapporto di lavoro e individua gli Uffici preposti allo svolgimento delle procedure tecnico-amministrative;
- l'art.3 estende agli operai assunti a tempo indeterminato i benefici previsti dalla legge 8.8.1972, n°457 (Cassa integra

zione guadagni) e domanda agli Uffici forestali regionali la competenza a espletare i relativi adempimenti amministrativi;

- l'art.4 garantisce l'occupazione agli operai a tempo indeterminato per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'eccezione delle giornate non lavorate per assenze volontarie, per malattia o infortunio e delle giornate per le quali è stato chiesto l'intervento della "cassa integrazione" di cui alla legge già citata 8.8.1972, n°457.

Resta inteso che il rapporto di lavoro, così come previsto dall'art.27 del Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 3.5.1979, cessa con l'ultimazione dei lavori programmati o con l'esaurimento dei relativi finanziamenti; e ciò anche in virtù delle disposizioni di carattere generale che contemplano la cessazione e la sospensione del lavoro per giusta causa.

La garanzia occupazionale, inoltre, viene subordinata alla mobilità dei lavoratori nell'ambito dello stesso cantiere forestale e alla loro età;

- l'art.5 rinvia al vigente C.C.N.L. quanto concerne gli aspetti retributivi.
- l'art.6 reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione della legge.

In particolare è prevista l'istituzione di apposito capitolo di spesa.

Relativamente al 1981 è previsto un onere di £.2.000.000.000 che si giustifica tenendo conto che il numero degli operai interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro, scaturito da una indagine eseguita dagli uffici forestali regionali, ammonta a 150 unità e che per ogni unità lavorativa è prevista

*mu*

o/o

una spesa media di £.38.000 giornaliera, tra oneri diretti e indiretti, per una durata di trecento giornate lavorative.

Nell'onere di £.2.000.000.000 è stata calcolata la somma di £.300.000.000 per l'acquisto di materiali e di attrezzature strettamente necessari all'esecuzione dei lavori.-

Q

ART. 1

Il rapporto di lavoro degli operai impiegati direttamente dalla Regione Puglia nei lavori forestali che in uno degli anni del triennio 1978-79-80 abbiano effettuato almeno 180 giornate lavorative e che non godono di pensioni di vecchiaia, è trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica.-

La qualifica è determinata in relazione alle mansioni per le quali l'operaio è stato assunto.

9

ART. 2

Il nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per i lavoratori che avranno maturato il diritto, avrà decorrenza dalla data di pubblicazione della presente legge.

Gli Uffici regionali forestali provvederanno a effettuare le dovute segnalazioni ai competenti Uffici del lavoro e dei Contributi agricoli unificati.-

9

ART. 3

Per tutta la durata del rapporto di lavoro, agli operai di cui all'art.1, vengono estesi i benefici previsti dalla legge 8 agosto 1972, n°457 e successive modificazioni. Agli Uffici forestali sono demandati gli adempimenti amministrativi di richiesta dell'intervento della Cassa integrazione guadagni.-

U

ART. 4

Agli operai a tempo indeterminato di cui all'art.1, viene garantita l'occupazione per tutta la durata del rapporto di lavoro con la sola eccezione: delle giornate non lavorate per assenza volontaria, per malattia o infortunio e delle giornate per le quali è stato chiesto e ottenuto l'intervento della cassa integrazione di cui alla legge 457/72.

Tali operai possono essere impiegati in mansioni di carattere forestale anche diverse da quella propria della qualifica di assunzione. In tal caso si applica quanto previsto dai commi 1° e 2° dell'art.7 del CCNL 3 maggio 1979. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato cessa oltre per le cause indicate dall'art.27 del CCNL 3.5.1979, anche per il raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge.-

9

ART. 5

Ai lavoratori di cui alla presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dall'accordo circoscrizionale integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 3 maggio 1979, stipulato in Bari il 5 maggio 1981.

ART. 6

Sono altresì recepite , anche per i rapporti di lavoro a tempo determinato, tutte le altre norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria eseguiti in amministrazione diretta dai Consorzi di Bonifica del 3 maggio 1979, ad eccezione del punto B dell'art. 5, e nell'accordo circoscrizionale integrativo del 5 maggio 1981. -

ART. 7

Nel bilancio per l'esercizio 1981 è istituito un capitolo di spesa con la seguente denominazione:

"Spesa per la esecuzione dei lavori da eseguirsi con operai a tempo indeterminato impiegati direttamente per lavori forestali", con uno stanziamento di £.2.000.000.000

Per gli esercizi successivi lo stanziamento del predetto capitolo sarà determinato annualmente dal Consiglio regionale in rapporto ai programmi di intervento nei Comuni di residenza degli operai a tempo indeterminato.

All'onere riveniente per il 1981 si provvede con una variazione in diminuzione del Cap. n°16202 "Fondo globale".

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle farla osservare come legge della Regione Puglia.-

9

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 30.5.81